

**Bruxelles, 30 maggio 2024
(OR. en)**

9439/24

**DUAL USE 39
POLCOM 203
COMER 87
RECH 254
ENER 255
ENV 557
CFSP/PESC 650**

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Delegazioni
Oggetto:	Conclusioni del Consiglio relative al Libro bianco sul controllo delle esportazioni

Si allegano per le delegazioni le conclusioni del Consiglio relative al Libro bianco sul controllo delle esportazioni, approvate dal Consiglio nella 4030^a sessione.

CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO

relative al Libro bianco sul controllo delle esportazioni

RICORDANDO

- A. la comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sulla "Strategia europea per la sicurezza economica", del 20 giugno 2023¹;
- B. la pubblicazione da parte della Commissione europea, il 24 gennaio 2024, di un Libro bianco sul controllo delle esportazioni² nel contesto di un pacchetto globale sul commercio, gli investimenti e la ricerca nell'ambito dell'attuazione di una strategia europea per la sicurezza economica, comprendente

l'analisi della Commissione europea sull'attuale sistema dell'UE di controllo delle esportazioni per i prodotti impiegati per fini sia civili sia militari (prodotti a duplice uso), nell'interesse del mantenimento della sicurezza internazionale e della salvaguardia degli interessi dell'UE in materia di sicurezza nel contesto degli sviluppi geopolitici; le sfide esistenti individuate dalla Commissione europea e il suo obiettivo di avviare una discussione sul rafforzamento dell'efficacia dell'attuale sistema dell'UE di controllo delle esportazioni; nonché

le quattro "risposte proposte" nel Libro bianco sul controllo delle esportazioni, in merito alle quali la Commissione europea intende proporre interventi sia a breve che a medio termine.

SOTTOLINEANDO

- A. che il controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso è uno strumento fondamentale per garantire la pace e la stabilità internazionali.

¹ Doc. ST 10919/23.

² Doc. ST 5859/24.

Inoltre, è di vitale importanza garantire il rispetto degli impegni e delle responsabilità internazionali degli Stati membri e dell'Unione, in particolare per quanto riguarda la non proliferazione, la pace, la sicurezza e la stabilità regionali e il rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario;

- B. la grande importanza dell'impegno nei confronti dei regimi multilaterali di controllo delle esportazioni da parte degli Stati membri, in quanto questi ultimi sostengono le loro azioni a sostegno di un approccio multilaterale permanente al controllo delle esportazioni e al rafforzamento del funzionamento di tali regimi, fondamentale per prevenire la proliferazione delle armi di distruzione di massa e relativi vettori ed evitare l'accumulo indesiderato di armi convenzionali e promuovere la pace internazionale;
- C. che il controllo delle esportazioni è più efficace quando applicato a livello multilaterale, mantenendo nel contempo condizioni di parità e promuovendo l'apertura e un clima favorevole alla ricerca e all'innovazione;
- D. la necessità di utilizzare appieno gli strumenti esistenti per controllare le esportazioni di prodotti a duplice uso, per quanto riguarda le competenze e le responsabilità dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, rafforzando i lavori in corso per la piena attuazione del vigente regolamento (UE) 2021/821 relativo ai prodotti a duplice uso³;
- E. l'importanza e il carattere prioritario del coordinamento tra gli Stati membri nella piena attuazione del vigente regolamento (UE) 2021/821 e il ruolo della Commissione europea nel facilitare tale coordinamento, segnatamente nell'organizzazione delle riunioni del "gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso" istituito a norma dell'articolo 24, delle riunioni del "meccanismo di coordinamento dell'applicazione" istituito a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, e delle riunioni dei relativi gruppi di esperti tecnici, nonché tramite il "sistema elettronico dei prodotti a duplice uso (DUeS)", che sostiene la cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, come previsto all'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/821.

³ Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione) (*GUL 206 dell'11.6.2021, pag. 1*).

RICONOSCENDO

- A. che, senza necessariamente concordare con l'analisi del sistema internazionale di controllo delle esportazioni contenuta nel Libro bianco o impedire una prosecuzione delle discussioni del Consiglio in merito, un contesto geopolitico in evoluzione comporta nuove sfide, anche nel settore del controllo delle esportazioni;
- B. il mandato del gruppo "Beni a duplice uso" del Consiglio quale forum politico designato per le discussioni in seno al Consiglio sul controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso e i lavori intrapresi dal gruppo "Beni a duplice uso" a seguito della pubblicazione del Libro bianco sul controllo delle esportazioni;
- C. che le conclusioni sotto riportate si riferiscono specificamente alle "risposte proposte" contenute nel Libro bianco sul controllo delle esportazioni e non pregiudicano eventuali pareri generali del Consiglio su una strategia europea per la sicurezza economica e sul ruolo svolto al riguardo dal controllo delle esportazioni.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA:

1. INVITA la Commissione a esaminare ulteriormente, insieme agli Stati membri, fatto salvo il diritto di iniziativa della Commissione, la possibilità di ricorrere all'attuale articolo 17 del regolamento (UE) 2021/821⁴ come base per un atto delegato della Commissione al fine di introdurre temporaneamente nuovi prodotti nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 che rispecchino gli impegni accettati dagli Stati membri nel quadro dei regimi multilaterali di controllo delle esportazioni in qualità di membri di tali regimi.
2. RITIENE che una modifica dell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 mediante una procedura legislativa ordinaria al fine di aggiungere temporaneamente nuovi prodotti non sia idonea a rispecchiare gli impegni internazionali assunti dagli Stati membri a sostegno dei regimi multilaterali di controllo delle esportazioni in modo efficiente e sostenibile.

⁴ L'articolo 17 è attualmente utilizzato per le modifiche periodiche dell'allegato I al fine di integrare i controlli concordati nei regimi multilaterali di controllo delle esportazioni o derivanti dai pertinenti trattati internazionali. L'analisi richiesta non pregiudica questo uso attuale.

3. RICORDA che il gruppo "Beni a duplice uso" del Consiglio è il forum incaricato dal Consiglio per preparare i lavori di quest'ultimo e fornire orientamenti strategici nel settore della politica di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso e per le questioni correlate.
4. INCORAGGIA la presidenza del Consiglio ad avvalersi pienamente del gruppo "Beni a duplice uso" del Consiglio, anche organizzando periodiche riunioni ad alto livello del gruppo sulle questioni chiave della politica di controllo delle esportazioni, ove necessario, in un formato sicuro e riservato e riferendo, se del caso, al Coreper e al Consiglio.
5. SOTTOLINEA che i controlli nazionali restano di competenza degli Stati membri e costituiscono uno strumento per affrontare le preoccupazioni in materia di sicurezza nazionale e che pertanto qualsiasi raccomandazione relativa a un coordinamento volontario degli elenchi nazionali di controllo non dovrebbe pregiudicare la capacità degli Stati membri di deliberare in risposta alle preoccupazioni in materia di sicurezza nazionale e dovrebbe tenere conto delle differenze tra i sistemi giuridici degli Stati membri come pure delle ricadute in termini di oneri amministrativi.
6. RICONOSCE l'importanza del coordinamento tra gli Stati membri per garantire la piena ed efficace attuazione del regolamento (UE) 2021/821, in particolare per quanto riguarda l'adozione degli elenchi nazionali di controllo.
7. ESORTA la Commissione a garantire la pianificazione di sufficienti riunioni, secondo quanto previsto dall'articolo 24 e dall'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/821, in modo che un coordinamento efficiente tra gli Stati membri nell'attuazione e nell'applicazione del regolamento (UE) 2021/821 possa avvenire con l'intensità e la frequenza richieste e in modo sicuro e riservato.
8. ATTENDE CON INTERESSE di lavorare ai fini dell'adozione, da parte della Commissione e del Consiglio, della raccomandazione relativa a un migliore coordinamento degli elenchi nazionali di controllo a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/821, tenendo conto delle conclusioni sulla terminologia degli elenchi nazionali di controlli raggiunte in sede di gruppo "Beni a duplice uso" del Consiglio e di altri contributi da parte degli Stati membri.

9. INVITA la Commissione e gli Stati membri ad attuare innanzitutto il vigente regolamento (UE) 2021/821 e ad avvalersi appieno degli strumenti esistenti disponibili per il controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso.
10. PRENDE ATTO della proposta della Commissione di anticipare i tempi della valutazione del regolamento (UE) 2021/821 relativo ai prodotti a duplice uso e ritiene che occorra dare priorità all'attuazione del regolamento, ricordando che alcune disposizioni e alcuni strumenti devono ancora essere applicati o sono attualmente in fase di prova.
11. INVITA la Commissione a coinvolgere gli Stati membri nella definizione dei termini di riferimento per lo studio a sostegno della valutazione.
12. INVITA la Commissione a tenere informato il Consiglio in merito all'attuazione delle azioni, anche riferendo agli organi preparatori competenti del Consiglio, come il gruppo "Beni a duplice uso", e raccogliendo riscontri da parte di questi ultimi.
